

Imposte dirette

PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

NORME di COORDINAMENTO FISCALE

di Sandro Cerato e Michele Bana

QUADRO NORMATIVO

L'art. 2, co. 26, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011, aveva stabilito la possibilità di introdurre, mediante un apposito provvedimento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, eventuali **disposizioni di coordinamento tributario** con gli standard Ias/Ifrs adottati a norma dell'art. 4, co. 7-quater, D.Lgs. 38/2005 [CFF ● 6079]. La facoltà in parola è stata,

poi, esercitata mediante il D.M. 8.6.2011, al fine di disciplinare le **regole di determinazione della base imponibile Ires ed Irap** delle imprese che redigono il bilancio secondo i Principi contabili internazionali, i cui effetti si manifestano già in sede di predisposizione della **dichiarazione dei redditi** relativa al **periodo d'imposta in corso al 31.12.2010**.

FISCALITÀ IRES ed IRAP dei SOGGETTI IAS: l'art. 83, co. 1, ultimo periodo, D.P.R. 917/1986 [CFF ● 5183] – introdotto dalla L. 244/2007 – stabilisce, nell'ambito del **principio di derivazione del reddito imponibile Ires dal bilancio d'esercizio**, che per i soggetti adottanti i Principi contabili internazionali valgono i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione nel rendiconto annuale previsti da tali Standard.

Un'analoga **rilevanza del Conto economico civilistico** è prevista dalla **disciplina Irap**, secondo cui il valore della produzione netta Irap è determinato assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nell'art. 5, co. 1, D.Lgs. 446/1997 [CFF ● 3918e] e desunte dal Conto economico civilistico.

Successivamente, il Legislatore ha integrato l'originaria versione dell'art. 4, D.Lgs. 38/2005 [CFF ● 6079], riguardante, tra l'altro, l'individuazione dei **soggetti obbligati alla redazione del bilancio** secondo gli Ias.

L'art. 2, co. 26, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011 ha, infatti, inserito il co. 7-quater nella predetta disposizione, riconoscendo al Ministro dell'Economia e delle Finanze la facoltà di emanare eventuali **disposizioni di**

coordinamento per la determinazione della base imponibile Ires e Irap.

La prerogativa in parola è stata, poi, esercitata mediante il D.M. 8.6.2011, che si è soffermato su alcuni specifici aspetti, meglio riepilogati nel prosieguo, che avranno **effetto già** nella **dichiarazione dei redditi** relativa **periodo d'imposta in corso al 31.12.2010** e, quindi, nel **Modello Unico 2011** dei contribuenti aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare.

Per quanto concerne, invece, le dichiarazioni dei precedenti periodi d'imposta, sono, in ogni caso, salvi gli effetti generati dalla corretta applicazione delle norme tributarie coerenti con quelle contenute nel D.M. in commento.

È, inoltre, riconosciuta la **rilevanza fiscale** dei **valori delle attività e passività** individuati in base alla **corretta applicazione della disciplina Ires e Irap**, risultanti da una pregressa dichiarazione dei redditi, ancorché con modalità incoerenti con quanto stabilito dal nuovo provvedimento.

COMPONENTI REDDITUALI NON IMPUTATI a CONTO ECONOMICO: l'art. 2, co. 1, D.M. 8.6.2011 stabilisce che, se **fiscalmente rilevanti in via autonoma**, tali elementi concorrono alla **for-**

mazione del **reddito imponibile Ires**, qualora siano iscritti direttamente nel **prospetto** degli **altri componenti** di Conto economico complessivo (**OCI**).

La disposizione non è, pertanto, applicabile ai maggiori o minori valori relativi ai titoli obbligazionari immobilizzati di cui all'art. 85, co. 1, lett. e), D.P.R. 917/1986 [CFF 5185], il cui riconoscimento tributario è subordinato all'imputazione a Conto economico, a norma dell'art. 110, co. 1-bis, lett. a), D.P.R. 917/1986 [CFF 5210].

I **ricavi** ed i **costi rilevanti** ai sensi del D.Lgs. 446/1997, **esposti direttamente** nel **patrimonio netto** oppure nel predetto prospetto, partecipano alla determinazione del **valore** della **produzione Irap**, al momento della loro imputazione a Conto economico: in mancanza di una specifica previsione, il riconoscimento tributario è subordinato alle prescrizioni del suddetto D.Lgs., indipendentemente dalla diretta iscrizione al patrimonio netto o al prospetto degli altri componenti del Conto economico complessivo.

QUALIFICAZIONE FISCALE degli IMMOBILI: i beni classificati secondo gli las 16, las 40 o lfrs 5 sono considerati **strumentali**, qualora presentino i requisiti di cui all'art. 43, D.P.R. 917/1986 [CFF 5143], **indipendentemente** dall'**iscrizione** in **bilancio**.

In altri termini, deve trattarsi di cespiti non produttivi di reddito fondiario, e dunque relativi all'esercizio di imprese commerciali, ovvero non suscettibili, per le loro caratteristiche, di una diversa utilizzazione, senza radicali trasformazioni.

È, inoltre, **escluso** il **riconoscimento** fiscale dei **maggiori o minori valori** da **stima** degli **immobili**, classificati in ossequio agli las 2, las 16, las 40 o lfrs 5, che concorreranno, invece, alla determinazione della base imponibile nel caso di successivo realizzo.

RICLASSIFICAZIONE delle ATTIVITÀ FINANZIARIE: qualora la **modifica** avvenga a **beneficio** di un'**altra categoria prevista** dallo las 39, comportando il passaggio ad un **diverso regime tributario**, assume rilevanza fiscale il **valore** dello **strumento finanziario collocato** nella **nuova aggregazione**, quale risultante da un **atto** avente **data certa** e, in ogni caso, dal **bilancio** d'esercizio **approvato successivamente** alla **riclassificazione**.

L'eventuale **differenziale di valore**, derivante da tale mutamento, è riconosciuto fiscalmente, in base alla **disciplina applicabile prima** della **riclassificazione**.

Quest'ultima rileva anche ai fini dei requisiti

di possesso ed iscrizione tra le **immobilizzazioni finanziarie**, stabiliti per l'**esenzione** al **95%** delle plusvalenze da alienazione di partecipazione (art. 87, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986), generando altresì l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 110, co. 1-bis, lett. c), D.P.R. 917/1986: nell'ipotesi di mancata soddisfazione della condizione del **possesso ininterrotto per almeno dodici mesi**, ma in presenza degli altri presupposti della participation exemption (pex), il **costo** delle **azioni** o **quote** è **ridotto** dei relativi **utili percepiti** durante il **periodo di possesso** per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

I predetti criteri trovano altresì applicazione nell'eventualità in cui la riclassificazione, nell'ambito di un'altra categoria riportata nello las 39, derivi da un'**operazione** di **riorganizzazione aziendale** (fusione, scissione e conferimento), in continuità dei valori fiscali, determinante il **passaggio** ad un **diverso regime fiscale** del medesimo strumento finanziario.

L'eventuale **differenziale di valore**, individuato alla data di efficacia dell'atto straordinario, rileva, pertanto, secondo la **disciplina fiscale applicabile prima** della **riclassificazione**, comprese le disposizioni di cui all'art. 109, co. 3-bis, 3-ter e 3-quater, D.P.R. 917/1986 [CFF 5209].

STRUMENTI FINANZIARI: l'art. 5, co. 1, D.M. 8.6.2011 stabilisce che, indipendentemente dalla qualificazione e classificazione adottata in bilancio, si considerano **similari** alle **azioni** gli **strumenti finanziari** che presentano i requisiti di cui all'art. 44, co. 2, lett. a), D.P.R. 917/1986 [CFF 5144], ovvero sono emessi da società ed enti indicati nel successivo art. 73, co. 1, lett. a), b), e d) [CFF 5173], la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici dell'emittente, di altre società del gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi.

Sono, invece, ritenuti **similari** alle **obbligazioni** gli **strumenti finanziari** muniti delle caratteristiche indicate dall'art. 44, co. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986: è il caso, ad esempio, dei titoli di massa, contenenti l'impegno incondizionato di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono diritti di partecipazione, neppure indiretta, alla gestione dell'impresa emittente o di controllo sulla stessa.

Le predette forme di assimilazione comportano, inoltre, l'applicabilità del **regime di indeducibilità** delle **remunerazioni** di cui all'art. 109, co. 9, D.P.R. 917/1986: nel caso degli **strumenti assimilati** alle **obbligazioni**, le cui remunerazioni

CONDIZIONI di RILEVANZA FISCALE dei VALORI IAS – PRINCIPALI NOVITÀ

Componenti reddituali non imputati a Conto economico	Iscrizione nel prospetto OCI
Immobili strumentali	Possesso dei requisiti indicati dall'art. 43, D.P.R. 917/1986: irrilevanti i maggiori o minori valori derivanti da una mera stima degli immobili, e non dal realizzo
Riclassificazione delle attività finanziarie	Nell'ambito delle categorie previste dallo las 39: assoggettamento del differenziale di valore al regime fiscale di provenienza
Operazioni di copertura	Qualificazione di <i>hedging</i> individuata sulla base dello las 39: gli utili e le perdite relative al derivato di copertura rilevano al momento dell'imputazione a Conto economico
Stock option	Iscrizione a Conto economico, in ossequio all'Ifrs 2, a titolo di spese per servizi
Accantonamenti	In conformità allo las 37, anche se disciplinati da un altro Principio contabile internazionale: deducibilità secondo i criteri dell'art. 107, co. 1, 2 e 3, D.P.R. 917/1986
Beni immateriali a vita utile indefinita	Analogamente a marchi d'impresa ed avviamento, nel limite di un diciottesimo del costo, ovvero un decimo nel caso di riallineamento di cui all'art. 15, co. 10, D.L. 185/2008, a prescindere dall'imputazione a Conto economico

siano state iscritte direttamente a patrimonio netto, opera la **presunzione di imputazione a Conto economico** di cui al precedente co. 4, secondo periodo, della medesima disposizione.

Qualora i **diritti connessi a strumenti finanziari** rappresentativi di capitale, non derivanti da piani di stock option, **non** vengano **esercitati**, le corrispondenti **riserve** iscritte in bilancio, a fronte delle relative assegnazioni, concorrono alla **formazione del reddito** imponibile, nella misura in cui tali attribuzioni hanno generato **componenti negativi fiscalmente rilevanti**.

OPERAZIONI di COPERTURA: ai fini dell'applicazione dell'art. 112, D.P.R. 917/1986 [CFF @ 5212], sono considerati di copertura gli strumenti individuati come tali dallo las 39, e quelli attuati mediante il ricorso alla *fair value option* – in base al par. 9, lett. b), del medesimo Principio contabile internazionale – al fine di ridurre un'asimme-

tria contabile nella valutazione delle attività e passività finanziarie.

La medesima qualificazione è, altresì, riconosciuta alle fattispecie tramite le quali un'impresa designa, come relazione di *hedging*, ⁽¹⁾ le **variazioni dei flussi finanziari**, oppure del *fair value*, dell'elemento di copertura rispetto ad un determinato prezzo, ovvero ad un'altra variabile, in conformità dei paragrafi da 72 a 80 del suddetto Standard.

Nel caso di **copertura dei cash flow**, gli **utili** e le **perdite** generate dallo strumento con finalità di *hedging*, concorrono alla **determinazione della base imponibile** al momento dell'**imputazione a Conto economico**, a norma del co. 5 del suddetto art. 112.

PAGAMENTI BASATI su AZIONI: i **componenti negativi imputati a Conto economico** a titolo di **spese per servizi forniti da dipendenti e lavo-**

(1) *La relazione di copertura assume rilievo fiscale se e nella misura in cui risulti da un atto avente data certa anteriore, o contestuale, alla negoziazione dello strumento di copertura.*

ratori assimilati, in ossequio al comportamento raccomandato dall'Ifrs 2, sono **fiscalmente rilevanti**, in base alle iscrizioni temporali di bilancio, coerentemente con il principio di derivazione di cui all'art. 83, D.P.R. 917/1986 [CFF 5183].

È, inoltre, stabilito l'**incremento del costo fiscale della partecipazione**, sia ai fini Ires che Irap, dei **maggiori valori rilevati** – secondo il suddetto Principio contabile internazionale – per effetto di un'operazione con pagamento basato su azioni, regolata con propri strumenti rappresentativi di capitale a favore di altra impresa del gruppo che acquisisce i servizi forniti dai propri dipendenti.

ACCANTONAMENTI: sono considerati tali i **componenti reddituali iscritti** a fronte di passività aventi scadenza oppure ammontare **incerto**, che presentano i requisiti indicati dallo Ias 37, anche se disciplinate da un **diversivo Principio contabile internazionale**.

La medesima qualificazione è, inoltre, attribuita agli oneri derivanti dall'**attualizzazione** delle predette passività.

Gli accantonamenti così individuati sono **deducibili** dal reddito d'impresa, purché rientrino in una delle fattispecie menzionate dall'art. 107, co. 1, 2 e 3, D.P.R. 917/1986 [CFF 5207].

AMMORTAMENTO di BENI IMMATERIALI: la **quota di costo** di tali immobilizzazioni, purché a **vita utile indefinita**, è **deducibile** secondo le **medesime regole Ires ed Irap** previste per i **marchi d'impresa** e l'**avviamento**, indipendentemente

dall'imputazione a Conto economico, ovvero in **misura non superiore ad un diciottesimo del costo** (art. 103, co. 1 e 3, D.P.R. 917/1986 [CFF 5203] e art. 5, co. 3, ultimo periodo, D.Lgs. 446/1997 [CFF 3918e]), oppure ad **un decimo**, **(2) nel caso di opzione per il riallineamento dei maggiori valori contabili**, a norma dell'art. 15, co. 10, D.L. 185/2008, conv. con modif. dalla L. 2/2009 [CFF 6219d].

RIALLINEAMENTO dei VALORI CONTABILI: nel caso di **variazioni** intervenute nei **Principi contabili internazionali** adottati, in ordine ai valori ed alle qualificazioni che avevano in precedenza assunto rilevanza fiscale, l'art. 11, co. 1, D.M. 8.6.2011 riconosce la possibilità di **optare** per l'**affrancamento dei maggiori importi civilistici**, rispetto a quelli tributari, previsto dall'art. 15, co. 8, D.L. 185/2008, purché la **ricostruzione retrospettiva delle differenze** ⁽³⁾ di cui al precedente co. 3, lett. a) sia **compatibile** con la **disciplina del riallineamento**.

A tale fine, è ammessa l'opzione di cui al co. 4 della medesima disposizione, riguardante la totalità delle differenze: qualora emerga un **saldo negativo**, è stabilito il **concorso**, per **quote** costanti, alla **formazione del reddito imponibile** dell'esercizio in cui è esercitata la predetta facoltà e nei successivi, fino ad un **numero di periodi d'imposta pari alla maggiore durata residua delle operazioni** oggetto di affrancamento, se non inferiore a quattro, altrimenti rileva quest'ultimo orizzonte temporale.

(2) *Sul punto, si rammenta che tale limite, sostitutivo di quello precedente di «un nono», è stato introdotto dall'art. 2, co. 59, D.L. 225/2010, conv. con modif. dalla L. 10/2011, con efficacia a partire dal periodo d'imposta in corso al 26.2.2011.*

(3) *Si tratta delle divergenze derivanti dall'adozione degli Ias, che non si sarebbero verificate se le modifiche apportate all'art. 83, D.P.R. 917/1986 avessero trovato applicazione sin dal bilancio del primo esercizio di operatività dei Principi contabili internazionali: sono esclusi i disallineamenti derivanti dalla valutazione dei beni fungibili e dall'eliminazione di ammortamenti di cui all'art. 13, co. 2, 5 e 6, D.Lgs. 38/2005 [CFF 6086], nonché quelli originatisi per effetto delle deduzioni extracontabili effettuate in ossequio alla soppressa previgente disposizione dell'art. 109, co. 4, lett. b), D.P.R. 917/1986.*